

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro II - Del processo di cognizione Titolo I - Del procedimento davanti al tribunale

Art. 191 Nomina del consulente tecnico.

Nei casi previsti dagli [articoli 61](#) e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell'[articolo 183](#), settimo comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire.

Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone.